

A.S.D. U.S. CASTELNUOVO
**MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO
DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA**

Art. 1 – Finalità

Il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "*Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività*", all'art. 1 statuisce:

- 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.*
- 2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.*
- 3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.*
- 4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività".*

L'art. 16 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 avente per oggetto: "*Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport*", l'art. 33 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, avente per oggetto: "*Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori*", le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di "Safeguarding" nonché il "*Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati*" degli Organismi Sportivi affilianti e dello loro Linee Guida, **obbligano le Associazioni e Società Sportive all'approvazione di un Modello Organizzativo e di Controllo (MOC o MOG)**, che disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Con l'approvazione del **MOG**, vengono determinati i diritti di tutti i Tesserati e tutti gli obblighi che devono rispettare i frequentatori dell'Associazione Sportiva nei confronti dei minori e dei tesserati.

Modello Organizzativo e di Controllo MOG

- Il **diritto fondamentale** dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità

di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

- Il **MOG** costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui l'Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito l'Associazione) e tutti i Tesserati presso gli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
 - a. la promozione dei diritti di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 per la tutela contro qualsiasi forma di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
 - b. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c. la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d. l'individuazione e l'attuazione da parte dell'Associazione di adeguate misure, procedure e politiche ed in conformità con le raccomandazioni delle strutture di "Safeguarding" degli Organismi Sportivi affilianti che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
 - e. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - f. l'informazione a tutti i frequentanti l'Associazione, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - g. la partecipazione dell'Associazione alle iniziative organizzate dagli Organismi Sportivi affilianti, nell'ambito delle politiche di Safeguarding adottate;
 - h. il coinvolgimento costruttivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding dell'Associazione.
- Il **MOG** recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, nonché il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati" degli Organismi Sportivi affilianti e delle loro Linee Guida.

Art. 2 – Campo di applicazione

1 I soggetti tenuti al rispetto del MOG sono:

- a) Tutti i frequentatore ed utenti dei locali dell'Associazione, nel rispetto dello Statuto Sociale e dei Regolamenti degli Organismi Sportivi affilianti;
- b) Tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro e di volontariato a qualsiasi titolo con l'associazione, compresi i soci, i tesserati, i Dirigenti ed il personale medico.

Art. 3 – Condotte rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:

- a. **l'abuso psicologico**: qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l'isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del Tesserato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b. **l'abuso fisico**: qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale a causare, direttamente o indirettamente, un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
- c. **le molestie**: qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d. **l'abuso sessuale**: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e. **la violenza di genere**: tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;
- f. **il bullismo (o il cyberbullismo, se condotto online)**: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o

turbare un Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o didanneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- g. **nonnismo (c.d. "hazing")**: ogni condotta che coinvolge un'iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;
- h. **abuso di matrice religiosa**: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- i. **l'abuso dei mezzi di correzione**: l'oltrepassare i limiti dell'uso del potere correttivo edisciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
- j. **la negligenza (c.d. "negligence")**: il mancato intervento di un Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica, incarico, ufficio, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente MOG, omette di intervenire e/o di segnalare al Responsabile contro gli abusi, alla struttura Safeguarding o alla Procura Federale, causando un danno, creando un pericolo imminente di danno;
- k. **l'incuria (c.d. "neglect")**: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- l. **altri comportamenti discriminatori**: qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 4 – Principi

1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

- a) assicurare un ambiente, sia all'interno che all'esterno dell'impianto o al di fuori di esso, ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'invulnerabilità della persona;
- b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
- d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

- e) confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Associazione, ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- f) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- g) programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- i) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- j) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 5 – Tutela dei minori

1. L'Associazione, prima di instaurare un rapporto di lavoro con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori, è tenuta a richiedere preventivamente copia del certificato penale del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; la mancata presentazione delle certificazioni o la presentazione di certificazioni non idonee impedirà l'avvio di qualsivoglia rapporto collaborativo.

2. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39, pertanto, deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

3. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Art. 6 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Come previsto dall'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, l'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi. La suddetta nomina dovrà essere comunicata a tutti gli Organismi Sportivi a cui la Società è affiliata.

2. Le funzioni del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, se non nominato tra persone di comprovata moralità e competenza diverse dal Presidente, sono svolte dal Legale Rappresentante dell'Associazione.

3. La nomina del Responsabile di cui sopra dovrà essere resa pubblica nella/e sede/i operative dell'Associazione e mediante pubblicazione sulla *homepage* del sito internet.

4. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, e può essere riconfermato.

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, l'Associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile.

6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo.

7. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è tenuto a:

- a. **vigilare** sulla corretta applicazione del MOG e CCT (Codice di Condotta a Tutela dei minori), per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati, nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del MOG e del CCT adottati dall'Associazione;
- b. **adottare** le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza (c.d. "*quick-response*"), per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c. **segnalare** al Safeguarding dell'Organismo Sportivo affiliante, eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d. **formulare** all'organo preposto le proposte di aggiornamento del MOG (Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva) e del CCT (Codice di Condotta e Tutela), tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione;
- e. **valutare** annualmente le misure del MOG e CCT nell'ambito dell'Associazione, eventualmente sviluppando, suggerendo, ed attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- f. **partecipare** all'attività formativa organizzata degli Organismi Sportivi affilianti.

Art. 7 – Doveri di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni che provvederà, se lo ritiene opportuno, a trasmettere la segnalazione al Safeguarding.
2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente MOG e CCT può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni che provvederà ad intervenire nel rispetto del presente Modello Organizzativo e di Controllo.

Art. 8 – Diffusione ed attuazione

1. L'Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna:

- alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di Condotta a Tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, tra tutti i frequentanti, i Lavoratori Sportivi, i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva;
- alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione;
- allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento è pubblicato sul sito dell'Associazione, se è nella sua disponibilità, e affisso presso le sedi operative dello stesso e deve essere portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l'Associazione che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dal Consiglio Direttivo, con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta lo ritenga necessario, al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate, dal Dipartimento dello Sport, dalla Giunta Nazionale del CONI, dagli Organismi Sportivi affiliati, che modifichino o integrino i Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding*, ovvero le sue raccomandazioni.

2. Per quanto non esplicitamente previsto in questo documento si rimanda a quanto prescritto dagli Statuti degli Organismi Sportivi affiliati, da tutta la normativa endo-federale approvata dagli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.

3. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Luogo CASTELNUOVO, data 31/8/2024

Il Presidente

